



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 novembre 2021
(OR. en)

12411/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0302 (NLE)**

PECHE 339

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la
Repubblica islamica di Mauritania(2021-2026)

REGOLAMENTO (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ("Mauritania"), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio¹, è stato applicato a titolo provvisorio dall'8 agosto 2008. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo, applicato a titolo provvisorio dal medesimo giorno, è stato più volte sostituito.
- (2) Il protocollo attualmente in vigore giungerà a scadenza il 15 novembre 2021.
- (3) L'8 luglio 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Mauritania ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo.

¹ Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

- (4) Tra settembre 2019 e luglio 2021 si sono svolte otto tornate di negoziati con la Mauritania. Una volta conclusi tali negoziati, l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania ("accordo di partenariato") e il relativo protocollo di attuazione ("protocollo") sono stati siglati il 28 luglio 2021.
- (5) Conformemente alla decisione (UE) 2021/... del Consiglio¹⁺, l'accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il ...⁺⁺.
- (6) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest'ultimo.

¹ Decisione (UE) 2021/... del Consiglio, del ... 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione Europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione Europea e la Repubblica Islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (GU L...).

⁺ GU: inserire il numero della decisione di cui al documento ST 12392/21 e completare la nota a piè pagina corrispondente.

⁺⁺ GU: inserire la data della firma dell'accordo di partenariato e del protocollo di cui al documento ST 12446/21.

- (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di evitare o limitare il più possibile, se del caso, l'interruzione di tali attività.
- (8) Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla data della firma al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

- 1) categoria 1 - pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi:

Spagna 4 150 tonnellate

Italia 600 tonnellate

Portogallo 250 tonnellate

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 15 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

- 2) categoria 2 - pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello:

Spagna 6 000 tonnellate

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo quattro pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

3) categoria 2 bis - pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:

Spagna:

nasello 3 500 tonnellate

calamari 1 450 tonnellate

seppie 600 tonnellate

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

4) categoria 3 - pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino:

Spagna 3 000 tonnellate

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

5) categoria 4 - tonniere con reti a circuizione (14 000 tonnellate – quantitativo di riferimento):

Spagna 17 licenze annuali

Francia 12 licenze annuali

6) categoria 5 - tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie (7 000 tonnellate – quantitativo di riferimento):

Spagna 14 licenze annuali

Francia 1 licenza annuale

7) categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

Germania 13 038,4 tonnellate

Francia 2 714,6 tonnellate

Lettonia 55 966,6 tonnellate

Lituania 59 837,6 tonnellate

Paesi Bassi 64 976,1 tonnellate

Polonia 27 106,6 tonnellate

Irlanda 8 860,1 tonnellate

Durante il periodo di applicazione del protocollo, agli Stati membri è assegnato il numero di licenze trimestrali seguente:

Germania 4

Francia 2

Lettonia 20

Lituania 22

Paesi Bassi 16

Polonia 8

Irlanda 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

8) categoria 7 - pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca:

Irlanda 15 000 tonnellate

In caso di mancato utilizzo, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria.

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo due pescherecci alla volta nelle acque mauritane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da ... (data della firma del protocollo).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
